

N. **0873**

ANNO **2001**

REG. DEC.

N.287 Reg. Ric.

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.287 del 2000 proposto da PUCCI Aleardo, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36, presso l'avv. Domenico D'Alessio;

contro

- il COMUNE di FANO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

- il DIRIGENTE pro-tempore del SERVIZIO PERSONALE del COMUNE di FANO, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente del Servizio Personale del Comune di Fano n.420 del 28.12.1999 con cui, previo annullamento di tutti gli atti che avevano giustificato l'ammissione del ricorrente ad un precedente concorso interno, a causa dell'asserito mancato possesso del prescritto titolo di studio, si è provveduto all'annullamento del contratto di lavoro con il medesimo stipulato in data 23.6.1999, in quanto vincitore del concorso suddetto per la copertura di un posto di 7^a qualifica funzionale, disponendo nel contempo il ripristino del precedente

rapporto di lavoro in posizione corrispondente alla 6^a qualifica funzionale;

- di ogni atto comunque collegato, presupposto e connesso, ivi compreso il Regolamento sull'ordinamento del personale, degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fano, approvato con delibera della Giunta municipale n.531 del 28.10.1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n.226 del 22 marzo 2000, d'accoglimento dell'istanza cautelare di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 21 marzo 2001, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Udito l'avv. Angela Cecini, delegata dall'avv. A.Valentini, per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Comune di Fano con la qualifica di Istruttore Tecnico 6° livello retributivo funzionale, a seguito di concorso interno per titoli e colloquio, ha conseguito la superiore posizione lavorativa di Esperto Tecnico, corrispondente alla 7^a qualifica funzionale.

Con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Perso-

nale del Comune si è tuttavia visto annullata la nomina suddetta, sul presupposto del mancato possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione del concorso interno, costituito dalla titolarità di un diploma di scuola media superiore, risultando l'interessato in possesso di diploma di Maturità d'Arte applicata, ritenuto dall'Amministrazione non equipollente al titolo d'istruzione secondaria di II grado.

Avverso il suddetto provvedimento d'annullamento dell'ammissione al concorso interno e della successiva nomina in posizione lavorativa ascrivibile alla 7^a qualifica funzionale il sig. Pucci Aleardo ha proposto ricorso notificato il 25.2.2000 e depositato l'8.3.2000, deducendo le seguenti censure:

1)- violazione di legge e di regolamento in relazione a quanto previsto dall'art.53 del Regolamento del personale del Comune di Fano, dall'art.2 del bando di concorso interno, nonché dal R.D. 31 dicembre 1923, n.3123 e dalla tabella A) allegata al D.P.R. 25 giugno 1983, n.347; eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti.

A differenza di quanto precisato nelle premesse del provvedimento impugnato, l'art.53 del Regolamento comunale del personale si limita a stabilire che per la partecipazione ai concorsi interni si richiede il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso esterno al posto da ricoprire.

Di conseguenza, se si considera che il posto messo a concorso nel

caso all'esame era ascrivibile alla 7^a qualifica funzionale, per il cui conseguimento, in caso di concorso pubblico è richiesto il possesso di diploma di laurea, ciò comporta che il titolo di studio immediatamente inferiore risulta il diploma di scuola media di secondo grado, indipendentemente dall'idoneità o meno del titolo posseduto a consentire l'accesso all'Università, visto che tale criterio d'idoneità del titolo di studio era richiesto dal bando di concorso che si limitava a riproporre testualmente l'art.53 del Regolamento comunale del personale.

La sufficienza del solo titolo di scuola media superiore od equipollente risulta ribadita anche dal D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, recante le norme d'accordo collettivo di lavoro che disciplinano la materia dei titoli di studio necessari per l'assunzione presso gli Enti locali.

A fronte di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative, la circostanza che la tabella allegata al Regolamento comunale del personale prescrive che per l'accesso dall'esterno a posti ascrivibili al 6° livello funzionale è richiesto un titolo di studio secondario che abiliti all'iscrizione all'università, risulta inconferente per il ricorrente che già ricopriva prima del concorso interno una posizione lavorativa di 6° livello, tanto più che la suddetta norma regolamentare comunale si pone in evidente contrasto con le richiamate disposizioni normative di rango sopraordinate e con lo stesso bando di concorso che costituisce la **lex specialis** del procedimento.

In ogni caso, se si tiene conto del periodo in cui il ricorrente ha conseguito il titolo di studio, lo stesso è da considerare a tutti gli effetti quale diploma di scuola secondaria in quanto ottenuto a seguito di un corso triennale, frequentato successivamente al conseguimento della licenza media e dopo la frequenza di un ulteriore corso di studi biennali presso l'Istituto d'Arte di Venezia.

2)- Violazione di legge e di regolamento in relazione all'art.2 e seguenti del D.Lgs. 2 maggio 1994, n.319, recante l'accordo sulla qualificazione del personale ammesso al contratto di lavoro stipulato in data 31.3.1999 e 1.4.1999, con decorrenza giuridica 1.1.1998; eccesso di potere per difetto di motivazione e di presupposti, nonché per inesistenza di pubblico interesse.

L'esercizio del potere d'autotutela formalizzato con il provvedimento impugnato risulta esercitato in carenza dei presupposti di pubblico interesse, in quanto all'esito del concorso non vi erano concorrenti esclusi dalla nomina ad uno dei posti oggetto di conferimento e quindi pregiudicati in qualche modo dalla nomina del sig. Pucci.

L'Amministrazione ha anche trascurato di considerare che sulla base della normativa di stato giuridico di fonte contrattuale vigente all'epoca della nomina, poi oggetto di successivo annullamento, per il conseguimento di posizioni funzionali ascrivibili alla nuova categoria D), corrispondente all'ex 7° livello, non è più richiesto il possesso del

diploma di laurea, essendo sufficiente anche la laurea breve, con il conseguente adeguamento automatico del regolamento dei concorsi.

Con ordinanza n.226 del 22 marzo 2000, il Tribunale ha sospeso cautelatamente l'esecuzione del provvedimento impugnato.

DIRITTO

Il ricorso va accolto, attesa la fondatezza delle censure dedotte avverso l'impugnato presupposto Regolamento sull'ordinamento del personale del Comune di Fano, limitatamente alla parte relativa all'individuazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso a posizioni lavorative ascrivibili alla sesta qualifica funzionale.

Risulta provato in atti che il titolo di studio di maestro d'Arte applicata, conseguito dal ricorrente presso l'Istituto d'Arte di Venezia a conclusione dell'anno scolastico 1963/1964, costituisce a tutti gli effetti titolo d'istruzione secondaria di secondo grado, valido ai sensi dell'art.3 della legge 21 aprile 1965 n.449 e successive modificazioni, per l'ammissione alle carriere di concetto nei concorsi pubblici (vedi nota in atti del Provveditore agli Studi di Pesaro Urbino n.22402 del 14.10.1980, che trascrive apposita circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.8645 del 4.9.1980 che ha fornito chiarimenti al riguardo).

Il convincimento del Collegio circa l'equipollenza del titolo di studio suddetto a quelli di scuola media superiore di II grado è avvalo-

rato dall'ulteriore circostanza che il medesimo è stato ottenuto a seguito della frequenza di un corso di studi biennale dopo il conseguimento del diploma di Maestro d'Arte presso l'Istituto d'Arte di Fano, a seguito della frequenza di un corso curriculare di durata triennale.

Al riguardo, il Collegio non ignora che la frequenza dell'ulteriore biennio di scuola presso l'Istituto d'Arte di Venezia da parte del ricorrente è avvenuta negli anni scolastici 1962/1963 e 1963/1964 e quindi prima della formale attivazione a titolo sperimentale dell'estensione a cinque anni della durata degli studi presso gli Istituti d'Arte, operata con la legge 27 ottobre 1969, n.754.

Tuttavia, in proposito non può essere ignorato che già l'art.3 della legge 21 aprile 1965, n.449 aveva consentito il riconoscimento degli accennati diplomi di qualifica professionale ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto, in rapporto alla durata ed al contenuto dei singoli corsi.

Peraltro, non a caso proprio in sede d'allungamento in via sperimentale della durata degli studi presso gli Istituti d'Arte cui si è fatto cenno, con l'art.8 della legge n.754 del 1969 è stato differito temporaneamente di tre anni il termine fissato per il riconoscimento della suddetta equipollenza dei diplomi di qualifica a quelli di scuola media superiore di II grado.

Di conseguenza, sulla base di quanto attestato dal Ministero della

Pubblica Istruzione nella circolare richiamata e tenuto conto della complessiva durata quinquennale dei corsi di studio frequentati dal ricorrente sig. Pucci Aleardo presso gli Istituti d'Arte di Fano e di Venezia, il diploma di maestro d'Arte applicata dal medesimo conseguito presso quest'ultima Scuola deve essere a tutti gli effetti considerato equipollente ad un diploma di scuola media secondaria di I grado, ancorchè non abilitante alla successiva iscrizione all'Università.

Ciò posto, fondata va valutata quindi la censura di violazione di legge dedotta nei confronti della norma dell'impugnato Regolamento dei concorsi del Comune di Fano, nella parte in cui ha ingiustificatamente previsto quale titolo di studio per l'accesso a posizioni lavorative ascrivibili alla 6^a qualifica funzionale, corrispondenti all'ex carriera di concetto, le sole licenze di scuola media superiore che consentono l'iscrizione all'Università, dal momento che le sopraordinate norme di riferimento contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983 n.347, che ha reso operativo l'Accordo Collettivo di lavoro per il personale degli Enti locali e che conservano piena validità per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l'assunzione, dal momento che le stesse si sono limitate a prevedere il solo possesso della licenza di scuola media superiore o equipollente, senza alcuna ulteriore specificazione circa l'idoneità degli stessi titoli a consentire l'iscrizione ad una Facoltà universitaria.

La ricostruzione del dato normativo di riferimento privilegiata dal Collegio trova ulteriore conferma anche nelle previsioni del contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 31.3.1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.95 del 24.4.2999) il quale, per quanto concerne il nuovo sistema di classificazione del personale, ha stabilito il solo possesso del titolo di studio di scuola superiore per i lavoratori appartenenti alla categoria C), in cui sono confluiti i dipendenti in servizio in possesso della 6^a qualifica funzionale, corrispondente a quella di cui risultava titolare il ricorrente prima della partecipazione al concorso interno cui attengono gli atti oggetto d'impugnativa.

Donde, la riconosciuta illegittimità dell'impugnato regolamento dei concorsi del Comune di Fano il quale, in evidente violazione delle richiamate sopraordinate norme di stato giuridico di natura regolamentare e pattizia, ha preteso ingiustificatamente per l'accesso ai posti assegnabili alla 6^a qualifica funzionale il possesso di titoli di studio di scuola media superiore abilitanti all'iscrizione all'Università, anziché limitarsi a richiedere il solo possesso di un diploma di scuola media di II grado. Ciò importa anche l'illegittimità in via derivata dell'impugnato provvedimento dirigenziale d'annullamento degli atti che avevano giustificato l'ammissione del ricorrente sig. Pucci Aleardo al

concorso interno per la copertura di un posto d'Esperto tecnico 7[^] qualifica funzionale di cui era risultato vincitore.

Il ricorso pertanto è meritevole d'accoglimento ed importa l'annullamento degli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con il medesimo impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 ed, in prosieguo, in quella del 7 giugno 2001, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Mario Di Giuseppe - Presidente f.f.

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere

Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est.

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il



FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI e dei SERVIZI

SALERNO

giorno _____

Ancona, _____

IL SEGRETARIO GENERALE